

2. Entro tre anni dall'adozione del presente regolamento il comitato RNL riesamina il funzionamento del metodo dei costi di utilizzazione.

Articolo 4

Gli Stati membri che utilizzano un approccio fondato sull'anno base estrapolano un determinato anno base avvalendosi di adeguati indicatori per la quantità, il prezzo e la qualità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2005.

Articolo 5

Ulteriori e più dettagliati principi per la stima della produzione, dei consumi intermedi e delle transazioni con il resto del mondo nel quadro dei servizi di abitazione sono riportati nell'allegato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE